

**C O M U N E D I
BENEVELLO**

**PROVINCIA DI
CUNEO**

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2023/2024**

PREMESSA

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, sostanzialmente regolamentata dal TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e dai relativi principi contabili, definisce quali strumenti principali della programmazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione finanziario che contiene le previsioni di competenza del triennio di riferimento, di cassa per il solo primo esercizio.

Tra gli allegati da predisporre è prevista la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi del bilancio di previsione 2022/2024.

Il bilancio di previsione 2022/2024, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli:

ENTRATA

- Bilancio entrate distinte per tipologia;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.

SPESA

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle Spese per missioni;

QUADRI GENERALI

- quadro generale riassuntivo;
- quadro equilibri di bilancio;

Il bilancio di previsione è corredato dai seguenti prospetti:

- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
- prospetti composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.
- prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*facoltativo per questo ente*)
- prospetto spese delle funzioni delegate dalla Regione (*facoltativo per questo Ente*).

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta il contenuto minimo, come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti già riportati nel DUP, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi e rinviando al citato documento unico di programmazione le parti in esso esplicitamente dettagliate.

a) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali (o postulati) di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 ed a legislazione vigente.

Le previsioni per gli anni 2022/2024 sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata le stesse sono state dettagliatamente illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del DUP al quale si rinvia.

1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

1.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI E PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

CONSISTENZA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Dal 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti degli ultimi 5 anni. La media da utilizzare sarà solo quella semplice, poiché l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 prevede che *"Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente"*.

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il metodo di calcolo di seguito riportato come previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: (Recupero evasione tributaria, tassa rifiuti TARI, canoni/fitti.....)
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1) e attraverso l'ausilio del software di contabilità, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
3. i calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo **della media semplice** (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
4. nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente;
5. è stato inserito nel bilancio di previsione 2022/2024 un importo di FCDE nella misura del 100% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra citati, come da indicazioni contenute nel suddetto principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Pertanto per le suddette entrate (trasferimenti correnti da altre pubbliche amministrazioni e entrate tributarie ed altri proventi che vengono accertati per cassa) si è ritenuto di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione (IMU) in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

E' stato escluso dal calcolo il capitolo di entrata da Addizionale Comunale IRPEF in quanto i dati inseriti in bilancio sono quelli che derivano da simulazione sul sito del Ministero e i capitoli del Fondo di Solidarietà per le motivazioni di cui sopra.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022/2024 risulta riportato nei prospetti allegati al bilancio di previsione (Allegato C).

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l’inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Questo importo, qualificato come “componente accantonata”, può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all’indennità di fine mandato

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso			
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Altri accantonamenti (da specificare)			
TOTALE	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00

Non avendo cause e liti in corso non è stato previsto accantonamento al fondo per far fronte a passività potenziali per probabili soccombenze per contenzioso

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Consultazioni elettorali e referendarie altre PA	€4.500,00	€4.500,00	€4.500,00
Totale	€4.500,00	€4.500,00	€4.500,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti			
consultazione elettorali e referendarie locali	€4.500,00	€4.500,00	€4.500,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
Altre spese			
Totale	€4.500,00	€4.500,00	€4.500,00

b) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Per il paragrafo 9.11.4 del principio contabile applicato l'elenco analitico riguardante le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è rappresentato da un'apposita tabella di seguito riportata:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(Anno 2021-2022 per il Bilancio Anno 2022-2024)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	153.599,07
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	28.424,40
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	752.235,11
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	672.212,76
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	9,30
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	478,88
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	262.515,40

+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	262.515,40

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		20.445,63
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021. (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
B) Totale parte accantonata		20.445,63
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		0,00
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		242.069,77
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

c) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE;

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Non risultano quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto applicate al bilancio di previsione 2022/2024; l'ente non è tenuto ad allegare al bilancio di previsione gli elenchi analitici (allegati a1, a2 e A3).

d) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Per il par. 9.11.6 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi. Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

L'ente, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 D.Lgs. 50/2016 ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici, nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici, così come risultanti nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024, aggiornato, che si presenterà al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva, unitamente allo schema di bilancio 2022/2024.

Gli investimenti sono stati illustrati nel suddetto Documento Unico di Programmazione al quale si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio sopra citato (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiali; questo a partire dalla nascita del finanziamento, fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non risulta stanziato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e capitale.

Il fondo pluriennale vincolato verrà determinato con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla approvazione del consuntivo.

e) EVENTUALI CAUSE CHE HANNO RESO IMPOSSIBILE INDIVIDUARE IL CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEGLI INVESTIMENTI
--

Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Non ci sono investimenti per cui non è stato definito il cronoprogramma di spesa. Il FPV investimenti verrà costituito nel rispetto dei principi contabili.

f) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

g) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

h) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;

i) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

ORGANISMI STRUMENTALI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	% PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA	SITO INTERNET	BILAN CI SU SITO
Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe Roero	0,4	https://www.sesaler.it/	SI
A.C.E.M Azienda Consortile Ecologica Monregalese	0,4932	http://www.consorzioacem.it/	SI

SOCIETA' CONTROLLATE	
NESSUNA	

SOCIETA' PARTECIPATE	% PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET	BILAN CI SU SITO
A.L.S.E Alta Langa Servizi	0,50	http://www.altalangaserizi.it/	SI
A.L.A.C Acquedotto Langhe Alpi Cuneese	2,24	https://www.acquambiente.it/wp/	SI
EGEA Ente Gestione Energia Ambiente	0,001	http://www.egea.it/	SI
S.M.A Società Monregalese Ambiente	0,4932	https://sma-cn.it/	SI

CONCLUSIONI:

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.